

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 27/03/2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

L'anno 2023 addì ventisette del mese di marzo alle ore 19:00 ed in continuazione, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 21-bis del "Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del presente atto risultano PRESENTI N. 10 Consiglieri:

MATTIOLI OMAR	Presente	DE TOMMASO	Presente
LAZZARI MIRKO	Assente	ERNESTO	
FORNI LAMBERTO	Presente	RAFII ZAKANI HICHAM	Assente
BEDESCHI GLORIA	Presente	SUTERA DARIO	Assente
RENDA MARTINA	Presente	GRIMANDI	Presente
GURIOLI ELENA	Presente	ALESSANDRA	
CARITO GIOVANNI	Presente	LANDI SERGIO	Presente
FRAZZONI MIRCO	Presente		

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Presiede il **SINDACO MATTIOLI OMAR**; partecipa il **SEGRETARIO GENERALE BERALDI GIUSEPPE** con funzioni consultive, referenti e di assistenza curando la verbalizzazione della seduta.

Il Presidente, verificato che il numero dei consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto corrisponde al numero legale, procede a far trattare l'argomento in oggetto sopra indicato.

Scrutatori i Consiglieri: Mirco Frazzoni, Sergio Landi.

La registrazione audio di codesta seduta di Consiglio Comunale è conservata agli atti

con prot. 4036/2023.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 27/03/2023

Il Consigliere Mirko Lazzari non risulta più in collegamento, pertanto i Consiglieri presenti risultano 10.

Relaziona il Sindaco Omar Mattioli che invita il Geometra Federico Ferrarato ad illustrare il punto iscritto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Alessandra Grimandi esprime apprezzamento sull'articolato. Sollecita l'amministrazione ad agire affinché le auto non sostino nelle aree e nei parchi pubblici; infine chiede che vengano installati più cestini per la raccolta dei rifiuti.

Interviene il Consigliere Sergio Landi esprimendo apprezzamento sull'articolato. Sollecita inoltre un approfondito controllo sulla manutenzione del verde pubblico e privato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO. APPROVAZIONE MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10/03/1997 con la quale è stato approvato il "Regolamento Comunale del Verde";

CONSIDERATO che:

- il vigente "Regolamento Comunale del Verde" demanda alla presentazione di apposita richiesta di autorizzazione all'esecuzione degli interventi sulle alberature soggette a tutela ai sensi dell'art. 4 dello stesso regolamento;
- la predetta richiesta deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione, salvo verifiche tecniche;
- l'evolversi della normativa ed in particolare le modifiche apportate al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia” ed alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” hanno reso di fatto superata la disciplina delle D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) sostituendola con la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);

RITENUTO di semplificare il procedimento amministrativo posto a carico dei cittadini che hanno necessità di eseguire interventi su alberature uniformandolo a quello nazionale che individua nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività l’istituto giuridico più consono per la comunicazione dell’inizio delle attività verso la Pubblica Amministrazione;

ATTESO che:

- l’art. 19, comma 2, della Legge 241/90 stabilisce che *“L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.”*;
- la disciplina della S.C.I.A. limita, di fatto, il potere di controllo preventivo sugli interventi da eseguirsi sulle alberature non consentendo un tempo congruo per espletare le verifiche necessarie.

RITENUTO di dover procedere a modificare il vigente “Regolamento Comunale del Verde” prevedendo la sostituzione dell’autorizzazione con una comunicazione degli interventi da eseguirsi sulle alberature da presentare comunque almeno 20 giorni prima dell’esecuzione degli interventi, così da consentire all’ufficio comunale addetto l’effettuazione delle necessarie verifiche ed il conseguente rilascio del nulla osta; nel caso in cui sia trascorso detto termine di 20 giorni, l’interessato può dare corso ai lavori essendo maturato il silenzio assenso;

RITENUTO inoltre necessario:

- procedere ad una revisione generale del Regolamento per uniformarlo alle direttive che dal 1997 si sono succedute sia per quanto riguarda gli aspetti

normativi che per quanto attiene agli aspetti sanzionatori;

- procedere ad una revisione delle dotazioni minime di attrezzature da installare nelle aree a verde da prendere in carico da parte del Comune nell'ambito di espansioni edilizie o di piani di recupero, in quanto attualmente non si fa distinzione tra le dotazioni delle aree cedute al Comune quali standard nell'ambito dei comparti residenziali o di quelli produttivi;

VISTA la proposta di modifica al "Regolamento Comunale del Verde" allegata alla presente deliberazione perché ne faccia parte integrante e sostanziale:

VISTI inoltre:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del DLgs n. 267 del 18/08/2000 è stato acquisito in allegato il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO della votazione espressa nelle forme di legge

Tutto ciò premesso e considerato,

il presidente mette in votazione la proposta di delibera in oggetto.

Il Segretario procede alla votazione per appello nominale:

PRESENTI 10

Mattioli Omar: favorevole
Gurioli Elena: favorevole
Forni Lamberto: favorevole
Carito Giovanni: favorevole
Bedeschi Gloria: favorevole
Frazzoni Mirco: favorevole
Renda Martina: favorevole
De Tommaso Ernesto: favorevole
Grimandi Alessandra: favorevole
Landi Sergio: favorevole

A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito:

PRESENTI 10
VOTANTI 10

Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 0;
Astenuti: n. 0;

**all'unanimità
DELIBERA
per tutto quanto espresso in premessa,**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo testo del "Regolamento Comunale del Verde", comprensivo delle modifiche indicate in premessa e riportate sullo schema allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporterà per l'Ente impegni di spesa, né diminuzione di entrata;
- 3) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato,

Il presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto.

Il Segretario procede alla votazione per appello nominale:

PRESENTI 10

Mattioli Omar: favorevole
Gurioli Elena: favorevole
Forni Lamberto: favorevole
Carito Giovanni: favorevole
Bedeschi Gloria: favorevole
Frazzoni Mirco: favorevole
Renda Martina: favorevole
De Tommaso Ernesto: favorevole
Grimandi Alessandra: favorevole
Landi Sergio: favorevole

A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito:

PRESENTI 10
VOTANTI 10

Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 0;
Astenuti: n. 0;

**all'unanimità
DELIBERA
per tutto quanto espresso in premessa,**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Nella parte finale della seduta il Sindaco invita i Consiglieri Landi e Grimandi a presentare le interrogazioni.

Il Consigliere Landi procede nella presentazione dell'interrogazioni per conto del Gruppo Consiliare Aria Nuova per Baricella:

1. Interrogazione su raccolta differenziata: *"Premesso che risulta non comunicato e discusso in Consiglio Comunale questo nuovo cambiamento della raccolta differenziata e delle*

modalità di come procedere da parte dei cittadini; ricordato che l'Amministrazione avrebbe dovuto illustrare le nuove modalità e raccolte le informazioni e suggerimenti dai Cittadini di Baricella per un eventuale miglioramento della raccolta rifiuti; si interrogano il Sindaco e l'Assessore competente di spiegare le motivazioni che hanno portato a tale scelta senza informare i Consiglieri e i Cittadini".

2. Interrogazione discarica rifiuti speciali: *"Premesso che da oltre sessanta giorni dalla seduta del Consiglio di Stato ancora non sappiamo cosa è stato deciso della disgraziata vicenda della discarica di rifiuti speciali voluta soltanto da HERA; si interrogano il Sindaco e l'Assessore competente di informare i Cittadini di Baricella di questo silenzio da parte dell'Amministrazione e di capire se ci sono ancora i termini per un possibile ricorso."*

Successivamente il Consigliere Grimandi procede nella presentazione dell'interrogazioni per conto del Gruppo Consiliare "Baricella Riparte":

1. Interrogazione conoscitiva sulla recente introduzione delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani: *"Signor Sindaco, con riferimento al recente avvio delle nuove modalità di svolgimento del c.d. "porta a porta", sistema scelto dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti, premesso che:*
 - > l'avvio delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti non è stato preceduto da alcun coinvolgimento della cittadinanza, come imvero ad avviso degli interroganti sarebbe stato doveroso soprattutto al fine di acquisire dai cittadini ogni osservazione utile a prevenire molti dei disagi che in questi giorni si stanno riscontrando;*
 - > in questi primi giorni di avvio del nuovo metodo sono già emerse criticità importanti, tra cui:*
 - la forzata conservazione in appartamento dei bidoni per i cittadini che non dispongono di spazi esterni (balconi o giardini) sta creando disagi molto significativi;*
 - le incertezze riguardo la raccolta dei rifiuti degli animali d'affezione, nonché lo smaltimento di sfalci e potature;*
 - le file cui i cittadini sono stati costretti per il ritiro dei bidoni, frutto di una carente organizzazione;*
 - l'automatismo per il quale uno svuotamento si presume corrispondente ad un bidone intero di rifiuti indifferenziati altera il rapporto tra rifiuti effettivamente conferiti e il relativo futuro calcolo dell'imposizione tributaria.*

Considerato, tra l'altro, che

 - > si lascia ai cittadini la possibilità di smaltire in autonomia amianto predisponendolo -secondo regole indicate e dispositivi di protezione forniti da Hera- in appositi sacchi per la raccolta da parte di Hera. Il che è assurdo sotto il profilo logico (la modica quantità non diminuisce affatto la portata gravemente cancerogena delle polveri di amianto, che non può essere trattato da cittadini privi di competenze tecniche), apparendo in realtà funzionale esclusivamente al mero contenimento dei costi del servizio dato che Hera si limita al mero ritiro di questi sacchi, senza occuparsi del trattamento dell'amianto.*

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di conoscere:

 - 1. quali le ragioni per cui l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di informare tempestivamente la cittadinanza, oltre che il Consiglio Comunale, in ordine all'avvio della nuove modalità mediante incontri pubblici che avrebbero certamente sortito l'effetto di acquisire maggiori informazioni e osservazioni e migliorare sin da subito le modalità di raccolta;*
 - 2. Se la decisione di adottare le nuove regole di raccolta mediante i bidoni sono state prese sulla scorta di altre esperienze (e nell'ipotesi positiva quali) oppure se trattasi di modalità del tutto nuove;*



3. *Se nel processo decisionale sono state valutate e per quali ragioni sono state ritenute non percorribili soluzioni alternative comunque utili al perseguimento dell'obiettivo "chi più inquina più paga", sia riguardo l'adozione di un nuovo sistema (per es. i cassonetti con tessera magnetica, c.d. "carta smeraldo"), sia riguardo altre modalità di esercizio del c.d. "porta a porta";*
4. *In che modo l'A.C. intende intervenire per risolvere in tempi rapidi le criticità sopra evidenziate;*
5. *Se l'A.C. ritiene di modificare in maniera sostanziale le regole sulla facoltà per i privati cittadini di conferire amianto, nel senso di esonerare i cittadini dal trattamento riservandolo esclusivamente ad operatori specializzati inviati da Hera; chiedono altresì di acquisire copia:*
- *del contratto stipulato con Hera relativo allo svolgimento del servizio;*
 - *degli atti e documenti relativi alle indicazioni fornite dalla A.C. ad Atersir, Hera e ad ogni altro ente, società, agenzia o istituzione, in ordine alle nuove attuali modalità del servizio di raccolta."*
2. Interrogazione conoscitiva sulla vicenda che ha preceduto l'esecuzione dei lavori di messa a norma per l'ambulatorio per la medicina di base nell'immobile c.d. ex asilo di San Gabriele: *"Signor Sindaco, attraverso il canale del social network facebook, nei giorni scorsi Lei si è espresso testualmente in questi termini:*
- "...è ora di fare chiarezza su questa questione: il soggetto interessato all'acquisto avrebbe sistemato a sue spese il vecchio ambulatorio facendo risparmiare ai cittadini gli 80mila euro che sono serviti per risistemarlo, inoltre avrebbe portato nelle casse del comune (cioè dei cittadini) i 130 mila euro della vendita. Di fronte alla raccolta firme il soggetto si è tirato indietro. A conti fatti quella petizione ci ha fatto perdere 210 mila euro e ritardare i lavori per avviare l'ambulatorio. È bene che si sappia la verità. Oggi che siamo riusciti, nonostante tutto a riaprirlo, è inutile fare polemiche, ma è bene festeggiare "* (copia incolla dich.ni Omar Mattioli).
- Orbene, premesso che la realizzazione dell'ambulatorio per la medicina di base nell'immobile in argomento costituiva un obiettivo programmatico fondativo della Lista civica Baricella Riparte, che si è battuta in Consiglio comunale per questo risultato e ha sostenuto la petizione di Cittadinanza Attiva, e tenuto conto che il Consiglio Comunale non è mai stato messo al corrente di tali circostanze da Lei rese note alcuni giorni addietro, nel merito gli interroganti*
- chiedono di conoscere:*
1. *Chi era il soggetto interessato, quando questo soggetto avrebbe assunto tale impegno verso l'A.C. e a quali condizioni questo Soggetto avrebbe proceduto all'acquisto dell'immobile e all'esecuzione a sue spese dei lavori di ristrutturazione.*
 2. *In che modo la trattativa imbastita dall'A.C. con tale Soggetto interessato è stata coerente con le procedure d'asta alle quali l'immobile è stato sottoposto per volontà della stessa Amministrazione Comunale, con due esperimenti di vendita risoltisi con esito negativo.*
- Gli interroganti chiedono altresì di acquisire copia di tutta la documentazione relativa a tale vicenda, ivi compresa la corrispondenza istituzionale intercorsa con tale Soggetto interessato. "*

Interviene nuovamente il Consigliere Landi.

Il Sindaco risponde verbalmente e parzialmente alle interrogazioni presentate dai Consiglieri Landi e Grimandi, riservandosi di dare successiva risposta scritta.

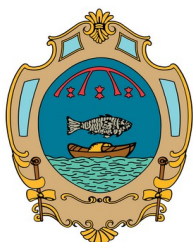
Il Consigliere Grimandi si dichiara in attesa della risposta scritta.

La seduta si conclude alle ore 20:59 del giorno 27 marzo 2023

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MATTIOLI OMAR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
BERALDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI BARICELLA
Bologna



REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

VARIANTE MARZO 2023

REDATTO DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n° 19 del 10/03/1997
Modificato con delibera consiliare n° 10 del 27/03/2023

INDICE

PREMESSA

ART. 1 Principi	pag. 4
ART. 2 Oggetto del Regolamento	pag. 4
ART. 3 Ambito di applicazione	pag. 4
ART. 4 Norme di esclusione	pag. 4

TITOLO 1°

Capitolo I

NORME DI TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 5 Salvaguardia di alberature	pag. 6
ART. 6 Abbattimenti	pag. 6
ART. 7 Potature	pag. 7
ART. 8 Danneggiamenti	pag. 8
ART. 9 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	pag. 9
ART. 10 Distanze minime d'impianto – Area di pertinenza delle alberature	pag. 9
ART. 11 Operazioni di tutela delle aree di pertinenza delle alberature	pag. 9
ART. 12 Norme per gli interventi edilizi	pag. 10
ART. 13 Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	pag. 11
ART. 14 Requisiti delle aree verdi da prendere in carico da parte del Comune	pag. 12
ART. 15 Difesa fitosanitaria	pag. 13

Capitolo II

ALBERI DI PREGIO

ART. 16 Individuazione degli alberi di pregio	pag. 15
ART. 17 Obblighi per i proprietari	pag. 15
ART. 18 Interventi sull'esistente	pag. 15
ART. 19 Sostituzione a seguito di abbattimenti	pag. 16

Capitolo III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ART. 20 Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale	pag. 17
---	---------

Capitolo IV

NORME DI GESTIONE E SALVAGUARDIA PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

ART. 21 Divieto d'incendio delle sponde dei fossi, dei canali ed aree incolte	pag. 18
ART. 22 Sfalcio dei fossi stradali	pag. 18
ART. 23 Salvaguardia dei maceri e specchi d'acqua	pag. 19
ART. 24 Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua	pag. 19
ART. 25 Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	pag. 19
ART. 26 Dotazione minima di aree non produttive	pag. 19

TITOLO 2°

Capitolo I

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 27 Ambito d'applicazione	pag. 21
ART. 28 Destinatari	pag. 21
ART. 29 Interventi vietati	pag. 21
ART. 30 Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta	pag. 22

TITOLO 3°

Capitolo I

COMUNICAZIONE INTERVENTI SU ALBERATURE, SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

ART. 32 Comunicazione interventi su alberature	pag. 24
ART. 33 Deroghe	pag. 26
ART. 34 Sanzioni	pag. 26
ART. 35 Destinazione dei proventi	pag. 26
ART. 36 Norme regolamentari in contrasto	pag. 26

ALLEGATI

. Interventi cesori	pag. 27
. Elenco gruppi essenze arboree	pag. 30
. Gruppo A	pag. 31
. Gruppo B	pag. 32
. Gruppo C	pag. 33
. Gruppo D	pag. 34
. Schemi esemplificativi di piantumazione dai confini	pag. 35

PREMESSA

ART. 1 - PRINCIPI

Il paesaggio costituisce un unico grande organismo vivente i cui caratteri biologici e le cui forme percepibili sono la risultante della sovrapposizione dinamica di molteplici componenti naturali e culturali:

- naturali, gli elementi che costituiscono il complesso ecosistema basato sulle leggi della natura;
- culturali, le azioni provocate dall'uomo, le loro sovrapposizioni storiche e le loro conseguenze sul territorio.

I caratteri di detti componenti debbono essere considerati nella globalità dei loro rapporti ad interconnessioni nell'ambito di ogni corretta operazione avente "significato paesaggistico".

Il presente regolamento mira a far valorizzare e sviluppare il sistema vegetazionale e paesaggistico nell'insieme territoriale, quale ruolo vitale per la purezza e l'igiene ambientale, e come essenziale funzione depurativa.

Tali obiettivi sono perseguiti tutelando e migliorando il "sistema del verde" nel suo complesso, regolamentando e finalizzando i comportamenti umani ad un miglioramento del suolo, dell'aria e dell'acqua per la salvaguardia delle varietà genetiche della vita, garantendone l'integrazione con gli aspetti culturali, sociali e ricreativi che caratterizzano il territorio del Comune di Baricella.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate alla salvaguardia e difesa delle alberature e dei contesti destinati a verde pubblico e privato, nonché degli ambiti di riconoscibilità paesaggistico-ambientali, presenti nel territorio comunale, anche mediante interventi di ricostruzione o ripristino di elementi paesaggistici tipici del territorio.

ART. 3 – AMBITI D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica al verde pubblico e privato in tutto il territorio comunale, comprese le corti in zona agricola, zone di pregio ambientale e le aree non direttamente destinate alla normale coltivazione agricola; rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento alberature di parchi e giardini pubblici e privati, aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi naturali, macchioni, maceri, fossi, scoli e prati stabili.

ART. 4 – NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutto, pioppi ibridi e noci da taglio, in coltivazioni specializzate e semi-specializzate.

A tale scopo si definisce:

1. coltivazione specializzata: l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
2. coltivazione semi-specializzata: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvicolture e specificatamente destinati alla produzione di legno, qualora soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME DI TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 5 – SALVAGUARDIA DI ALBERATURE

Sono soggette a tutela e devono pertanto essere rigorosamente conservate le alberature di cui alla seguente elencazione (diametro del tronco superiore a quanto appresso indicato, rilevato a mt. 1,00 dal suolo):

- a) piante con diametro superiore a cm 20: tutte le specie, eccezion fatta per le piante a rapido accrescimento considerate invadenti, le quali sono tutelate quando superano i cm 30 di diametro;
- b) tutte le essenze arboree e arbustive individuate nell'apposito censimento predisposto dal Comune (consultabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale);
- c) piante policormiche qualora la sommatoria dei fusti sia superiore a cm 20;
- d) alberature che, pur avendo le caratteristiche sopra elencate, siano piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art. 6.

Non sono sottoposte alla tutela di cui ai precedenti punti le piante non più vegete.

Per l'abbattimento delle piante non più vegete di cui al precedente punto b) dovrà effettuarsi, a cura delle proprietà, una comunicazione scritta da presentarsi al protocollo del Comune con almeno 20 gg. di anticipo sulla data prevista dell'abbattimento ed indicante il tipo e l'ubicazione della pianta.

Il Comune provvederà eventualmente ad espletare le verifiche necessarie al fine di determinare eventuali cause non naturali della morte della pianta determinando altresì l'obbligo di sostituzione ai sensi dell'art. 6.

ART. 6 – ABBATTIMENTI

A - L'abbattimento di alberature, anche non più vegetanti, può essere consentito solo nei casi di stretta necessità ai fini di riqualificazione ambientale del verde, di pubblica utilità, in caso di pericolo all'incolumità a persone o cose e di grave impedimento a riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, previa presentazione di apposita comunicazione degli interventi da eseguire come descritto all'art. 32.

Potranno essere consentiti gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento e a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente nel cui presupposto rientrino gli abbattimenti stessi.

Quando le ragioni della comunicazione di abbattimento non rientrano fra quelle indicate nel punto precedente, è richiesta, a spese dell'interessato, una perizia di un tecnico abilitato, quale dott. forestale, dott. agronomo, perito agrario, agrotecnico, giustificativa dell'intervento.

B – Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a m. 3,00.

C – L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza della preventiva comunicazione degli interventi da eseguire di cui al punto A) del presente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano, in base all'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché in base al vigente "Regolamento comunale per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali ed ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore e/o servizi", le sanzioni previste dal successivo Titolo 3.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza la preventiva presentazione della comunicazione, di cui all'art. 32, degli interventi da eseguire, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi dello stesso valore ambientale come sotto indicato e dei quali dovrà essere garantito l'attecchimento:

diametro del fusto da cm 21 a cm 40	n. 1 albero di diametro minimo di cm 8 da rilevare ad un metro dal suolo
diametro del fusto oltre cm 41	n. 1 albero di diametro minimo di cm 10 da rilevare ad un metro dal suolo

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il preventivo titolo abilitativo sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, o sussistano altri impedimenti oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la nuova specie.

Qualora il Responsabile del Settore interessato accerti che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni non idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in aree di proprietà comunale (o provvedere al pagamento di una cifra commisurata al valore degli alberi che poi il Comune provvederà a piantumare).

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

D – L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo 3.

ART. 7 – POTATURE

La potatura è da considerarsi intervento straordinario rivolto prioritariamente alla rimozione di accertate e specifiche patologie delle alberature ed al mantenimento della forma ed equilibrio della chioma, ad esclusione degli alberi da frutto o riconducibili a produzione di legname.

La potatura delle piante ornamentali non è un intervento necessario e indispensabile alle qualità ed allo sviluppo vegetativo delle stesse.

Negli ambienti più o meno artificiali, quali sono gli ambienti urbani, questa operazione risulta comunque necessaria alle piante per contenere lo sviluppo e quindi l'ingombro della parte aerea.

Fondamentale risulta quindi la costruzione del verde, sia pubblico che privato, programmata in base agli spazi disponibili ed in relazione allo sviluppo ed alle caratteristiche che ogni pianta presenta.

Al fine di conservare la conformazione naturale della chioma vanno evitati tagli drastici e gli interventi devono limitarsi a rami danneggiati o che sono di intralcio al traffico secondo i dettami di cui all'allegato "Interventi cesori".

Tali prescrizioni si intendono riferite a tutte le alberature di nuovo impianto e per quelle mai potate; in caso di piante esistenti, già oggetto di interventi di potatura drastica o irrazionale, sono consigliati interventi di potatura atti al contenimento ed al bilanciamento delle chiome ed alla rimozione di branche interessate da carie, marciumi o lesioni tali da compromettere la stabilità della pianta o creare pericolo per la pubblica incolumità. In caso di grossi tagli l'operazione dovrà essere effettuata sul legno morto e non sul tessuto ancora integro (legno vivo).

Su tutte le piante esistenti, allevate a forma obbligata, sono altresì consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a cm 60 di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art. 6, in quanto questo sistema annulla i meccanismi di difesa della pianta e provoca un forte scompenso fra chioma e radici.

Per interventi diversi da quelli precedentemente previsti o da eseguirsi in difformità dagli stessi, l'avente titolo deve preventivamente presentare apposita comunicazione scritta, di cui all'art. 32, salvo i casi in cui l'intervento non risulti esplicitamente vietato, ai sensi del presente regolamento o di altra fonte normativa.

Per l'effettuazione degli interventi di cui ai casi di seguito elencati, l'avente titolo è tenuto a preventiva trasmissione di comunicazione scritta di cui all'art. 32:

- abbattimento di esemplari arborei tutelati, o loro potatura, con modalità difformi da quanto previsto nell'allegato "Interventi cesori", che si renda necessario ai fini di difesa fitosanitaria resa obbligatoria da appositi provvedimenti normativi, da citare o allegare alla comunicazione stessa, o che si palesi opportuno a seguito di apposita e specifica comunicazione del Servizio Fitosanitario Regionale;

- abbattimento di esemplari arborei tutelati giustificabile con una precarietà delle loro condizioni statiche tale da lasciar presupporre un cedimento strutturale dell'intero esemplare arboreo o della totalità della sua chioma, che comporti rischio potenziale di danni a persone o cose: la condizione di precarietà statica deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione supportata da indagini strumentali a firma di tecnico specificatamente abilitato, quale dott. forestale, dott. agronomo, perito agrario, agrotecnico, da allegarsi alla comunicazione scritta;
- spalcatura selettiva, con modalità difformi da quanto previsto nell'allegato "Interventi cesori", su esemplari tutelati di conifere che, a causa dello sbilanciamento complessivo della chioma, si trovino nelle stesse condizioni statiche precarie di cui al punto precedente: anche in questo caso tale condizione deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione a firma di tecnico specificatamente abilitato, da allegarsi alla comunicazione scritta; il taglio va comunque effettuato ad una distanza dal fusto principale compresa fra 1 e 3 cm;
- potature aventi modalità tecniche difformi da quelle descritte all'allegato "Interventi cesori" che si rendono necessarie per l'eliminazione di potenziali situazioni di pericolo derivanti da precarietà di parti della chioma, e non della totalità di essa, dovuta ad eventi improvvisi e/o fortuiti;
- abbattimenti, potature od interventi in area di pertinenza di esemplari arborei tutelati che risultino obbligatori ai fini dell'ottemperanza di sentenze esecutive o di normative di diritto pubblico, ivi comprese le prescrizioni in materia di servitù, fasce e zone di rispetto di impianti, reti tecnologiche e strutture di pertinenza a vie di comunicazione di uso pubblico; in questi casi alla comunicazione scritta occorre allegare copia del provvedimento normativo e/o della sentenza da cui deriva l'obbligatorietà dell'intervento comunicato; l'obbligatorietà di ottemperare alla normativa in materia di confini contenuta negli artt. da 892 a 899 del Codice Civile deriva unicamente da apposita sentenza specificatamente emessa dalla competente autorità giudiziaria; è comunque fatto salvo il divieto di interventi nell'area di pertinenza di alberi di qualsiasi dimensione che manifestino precarie condizioni di stabilità con immediato o potenziale pericolo di cedimento strutturale.

ART. 8 – DANNEGGIAMENTI

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati assoggettati alle norme di cui all'art. 6 ed alle sanzioni di cui al Titolo 3.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

A – E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

B – E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.

C – Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a cm 20.

E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D – E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà comunale, quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

E – Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, enel, telecom, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 10 del presente Regolamento.

F- E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

ART. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 10.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, soluzioni acide, soluzioni basiche, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti e/o dispersioni di colaticci di centrali di betonaggio.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

ART. 10 – DISTANZE MINIME D'IMPIANTO – AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE.

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, e del Codice della Strada approvato con D.L. n. 285 del 30.04.1992 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, e dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi (R.D. 523/1904), nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- alberi che a pieno sviluppo misureranno da 20 a 30 mt. esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.	Mt. 10
---	--------

- alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt. esempio: acero campestre, carpino bianco, ecc.	Mt. 6
--	-------

- alberi che pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt. esempio: cercis, prunus, ecc.	Mt. 4
--	-------

- alberi con forma della chioma piramidale e colonnare esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.	Mt. 4
---	-------

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si deve sempre tenere ben presente la potenzialità di sviluppo tanto dell'apparato radicale quanto della chioma, con previsione di essenze che, a pieno sviluppo, siano compatibili con l'area a disposizione.

L'area di pertinenza nei nuovi impianti è la superficie determinata dal quadrato avente per lato le distanze di cui all'art. 11 lett. A) e definita idonea ad un corretto sviluppo e vegetazione dell'alberatura, relativamente sia alla chioma che all'apparato radicale.

Per alberature esistenti valgono i medesimi criteri con le distanze di cui al successivo art. 11 punto A1) e A2).

ART. 11 – OPERAZIONI DI TUTELA NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE.

A) 1 – Nelle ristrutturazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc. esistenti devono comunque essere rispettate la distanza minima dal colletto di mt.1 dalle alberature esistenti e la superficie minima di 3 mq.

2 – Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc. e per le alberature esistenti devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

circonferenza fino a cm 60	mt. 2,00
circonferenza da cm 61 a cm 120	mt. 3,00
circonferenza da cm 121 a cm 180	mt. 4,00
circonferenza oltre cm 180	mt. 5,00

B) La superficie di terreno interessato dall'area di pertinenza come definita dall'art. 10 precedente dovrà essere costituita di terreno vegetale di coltura ed essere in contatto con il terreno sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici o edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti.

C) Gli edifici esistenti, o le porzioni di essi ricadenti all'interno, o parzialmente all'interno, delle aree di pertinenza delle alberature di pregio esistenti, potranno essere soggetti ad interventi edilizi di ampliamento e ricostruzione di cui alle norme urbanistico edilizie vigenti, nel rispetto delle distanze di cui al punto A2 del presente articolo.

D) Qualora venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, il Sindaco, previa perizia di un tecnico abilitato a carico del privato, potrà derogare dalle distanze di cui sopra, autorizzando distanze inferiori a quelle previste dal presente regolamento o il trapianto delle alberature medesime con le dovute garanzie di attecchimento.

ART. 12 – NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni, comprensivo di interventi di demolizione e ricostruzione, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali, produttivi e per servizi, secondo gli standard fissati dagli strumenti urbanistici vigenti e dal presente regolamento e comunque dovrà rispettarsi il seguente rapporto :

area scoperta di pertinenza

- residenziale 25 % destinata a verde
- produttivo 25 % destinata a verde riducibile al 10 %

Nell'ambito di detta area a verde dovrà prevedersi la piantumazione di 1 pianta ogni 50 mq e 1 arbusto ogni 15 mq di area libera o frazione di essi, ad esclusione delle aree cortilive agricole.

B) Nel caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione (esclusa demolizione con ricostruzione), manutenzione straordinaria, qualora le percentuali sopra riportate non siano rispettate, deve quantomeno non essere ridotta la superficie a verde esistente.

C) per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.

Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree private quali specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.

D) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell'art. 13 del presente regolamento.

E) Per le nuove aree di espansione dovrà esser previsto nel piano urbanistico attuativo (sia di iniziativa pubblica che privata) il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto C) oltre agli impianti tecnologici.

F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto nella misura minima di cui al punto A).

G) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a mt. 3,00 e avere ad un metro dal colletto una circonferenza non inferiore a cm 20.

H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 11 e 16 del presente regolamento.

ART. 13 – SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta della specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento o alla riqualificazione degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

In particolare dovrà essere tenuto conto del valore ambientale dei siti ove vengono poste a dimora le alberature, tendendo a ricomporre o a mantenere il grado di riconoscibilità ambientale proprio dei luoghi di riferimento (ambiti di tutela fluviale, agricoli, naturalistici, di valore ambientale, zone antropizzate, aree urbanizzate, ecc.).

La scelta delle specie per i nuovi impianti dovrà fare riferimento e rispettare i seguenti criteri generali nonché gli indirizzi indicati nella tabella relativa agli ambiti di riconoscibilità dello studio paesaggistico ambientale redatto ai fini della elaborazione degli strumenti urbanistici vigenti.

1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela o recupero dell'equilibrio dell'ecosistema.

Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste padane.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "A" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

2) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione nei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "A" e "B" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 30% di essenze del gruppo "C" all'interno delle aree cortilive.

3) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "A", "B" e "C". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

4) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "D" è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio, in quanto piante ospiti del Colpo di Fuoco Batterico (*Erwinia amylovora*) o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

C) sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri nonché i parchi e/o giardini, e simili, in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche o di rappresentanza.

ART. 14 – REQUISITI DELLE AREE VERDI DA PRENDERE IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE

Le aree a verde, anche complementari a strade e parcheggi, da prendere in carico da parte del Comune nell'ambito di espansioni edilizie o piani di recupero, dovranno essere realizzate secondo le previsioni progettuali ed in base alle dotazioni di attrezzature di cui al presente articolo.

DOTAZIONI MINIME

A. Comparti residenziali, terziari e commerciali

1 – Giardini

a) Piante ogni 100 mq di superficie non impermeabilizzate:

- n. 1 albero di prima grandezza
- n. 1 albero di seconda o terza grandezza
- n. 10 arbusti

b) Attrezzature per sosta, gioco, ristoro, ricovero, ogni 500 mq:

- n. 1 panchina
- n. 0,5 cestini portarifiuti
- n. 4 posti portabiciclette
- n. 0,25 tavolini

c) Attrezzature per sosta, gioco, ristoro, ricovero, ogni 4000 mq:

- una fontana
- n. 1 unità gioco almeno così composto: uno scivolo, un'altalena due posti, una struttura per arrampicamento con rete, anelle, trapezio ecc., una trave di equilibrio, n. 2 giochi a molla, 5 metri lineari di tunnel.

d) Attrezzature sportive per superfici superiori a 5000 mq:

- da concordarsi di volta in volta con l'Ufficio Tecnico: percorso vita, predisposizione campo per calcetto, tennis, porte per gioco del calcio, ecc.

2) – Parcheggi

- n. 1 albero ad alto fusto ogni 40 mq di superficie a parcheggio (aiuola minima m 2,00 x 2,00)
- n. 1 fontana ogni 4000 mq di superficie a parcheggio
- n. 1 cestino ogni 500 mq di superficie a parcheggio

3) – Percorsi stradali, pedonali e ciclabili (ogni 200 metri lineari per i percorsi stradali e ogni 100 metri lineari per i percorsi pedonali e ciclabili)

- n. 1 panchina
- n. 1 cestino portarifiuti

B. Comparti produttivi

1 – Giardini

a) Piante ogni 200 mq di superficie non impermeabilizzate:

- n. 1 albero di prima grandezza
- n. 1 albero di seconda o terza grandezza

b) Attrezzature per sosta, gioco, ristoro, ricovero, ogni 1000 mq:

- n. 1 panchina
- n. 0,5 cestini portarifiuti

2) – Parcheggi

- n. 1 albero ad alto fusto ogni 50 mq di superficie a parcheggio (aiuola minima m 2,00 x 2,00)
- n. 1 cestino ogni 500 mq di superficie a parcheggio

Le quantità sopra riportate vanno garantite per frazioni territoriali maggiori o uguali al 50% dello standard individuato.

Tali manufatti potranno essere costruiti in legno, ferro, plastica preferibilmente riciclata, o altri materiali purché siano omologati.

Le aree dotate di verde, alberi e arbusti, dovranno essere provviste di impianto di irrigazione, collegato ad un punto di erogazione dell'acqua tramite temporizzatore e costituito da tubo in PVC funzionante a goccia, oppure interrato.

Tali aree dovranno inoltre essere debitamente illuminate e dotate di percorsi di attraversamento realizzati possibilmente in materiali porosi e/o permeabili.

Se le opere vengono realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita la manutenzione fino a 24 mesi dalla realizzazione, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune.

Al fine di rendere tutte le aree pubbliche fruibili in modo ottimale, strade, piazze ed aree verdi dovranno essere dotate di percorsi pedonali e ciclabili opportunamente protetti e forniti delle attrezzature indicate.

Tali requisiti di minima dovranno essere rispettati in tutte le nuove lottizzazioni. In caso contrario dovrà essere corrisposta al Comune la differenza tra il valore degli interventi realizzati ed il valore corrispondente al rispetto dei requisiti.

Le presenti prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale, mediante apposite convenzioni.

ART. 15 - DIFESA FITOSANITARIA

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

processionaria del pino (D.M. 20.05.1926)

cancro colorato del platano (D.M. 03.09.1987 n° 412)

colpo di fuoco batterico (D.M. 27 marzo 1997)

la lotta all'Iphantria cunea (ruga defogliatrice).

B) Nel caso la normativa nazionale e/o regionale individuino altri parassiti/malattie da contrastare, il regolamento si intenderà ottemperante alla normativa subentrata senza necessità di ulteriori modifiche.

Per quanto concerne la scelta delle essenze, si sconsiglia di mettere a dimora piante appartenenti al genere rosacee, in particolare è vietato l'impianto di specie appartenenti al genere *Crataegus* (biancospino, lazzaruolo,.....) onde evitare la diffusione del colpo di fuoco batterico (*erwinia amylovora*).

A tutela della salute dei cittadini e degli operatori del verde, qualora sia necessario intervenire con trattamenti, dovranno essere privilegiate ove possibile la tecnica di lotta biologica, integrata e biotecnologia, e comunque a ridotto impatto ambientale.

Tali tecniche dovranno in ogni caso essere supportate dall'ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione dei prodotti utilizzati.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

ART. 16 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Sono da considerarsi alberi di pregio quelli appartenenti a ciascuno dei gruppi individuati all'art. 13 che, per dimensioni (circonferenza cm 50 del fusto per arbusti ed alberelli, circonferenza cm 90 del fusto per alberi) e/o per la loro particolare collocazione costituiscono parte essenziale o integrante delle bellezze naturali del territorio comunale. Sono comunque da considerarsi di pregio gli alberi individuati da apposito censimento dell'Amministrazione Comunale (consultabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale).

ART. 17 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbancamento o instabilità, il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Tutti gli interventi di abbattimento o modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale potranno essere attuati solo in caso di accertato pericolo e/o cattivo stato fitosanitario mediante presentazione preventiva di apposita comunicazione degli interventi da eseguire e previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale.

ART. 18 – INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Gli interventi sulle alberature di pregio debbono considerarsi eccezionali e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere preventivamente comunicati al Comune tramite presentazione di apposita comunicazione degli interventi da eseguire previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale o di tecnico abilitato (dottore agronomo, forestale, perito agrario iscritto all'ordine o professionista equivalente) che dovrà dare indicazioni riguardo le eventuali sostituzioni e le operazioni da eseguire (da allegare alla comunicazione).

Qualora le ragioni della richiesta di intervento appaiano dubbie o insufficienti, il tecnico comunale può richiedere a spese dell'interessato una perizia di un tecnico abilitato.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi, eccezion fatta per ambienti boschivi e parchi storici che abbiano raggiunto un apprezzabile equilibrio ecologico del sottobosco, e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e incolumità delle persone.

ART. 19 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art. 13, nel qual caso il Comune nell'ambito della valutazione della comunicazione degli interventi da eseguire presentata indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere posti a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicati:

ALBERI ABBATTUTI	NUOVI IMPIANTI SOSTITUTIVI
Circonferenza fino a cm. 150	n. 1 pianta di dimensioni minime h mt. 3, circonf. cm. 20
Circonferenza fino a cm. 300	n. 1 pianta di dimensioni minime h mt. 3, circonf. cm. 25
Circonferenza oltre cm. 300	n. 1 pianta di dimensioni minime h mt. 3 circonf. cm. 30

Alla comunicazione degli interventi da eseguire relativa agli interventi di abbattimento dovrà allegarsi anche richiesta di piantumazione ex novo con l'individuazione del tipo di essenza, delle sue dimensioni e della individuazione planimetrica del sito di piantumazione.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza della preventiva comunicazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 in base all'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché in base al vigente "Regolamento comunale per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali ed ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore e/o servizi".

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato specifica violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza aver presentato la preventiva comunicazione devono comunque essere sostituite preferibilmente con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto A):

PIANTA ABBATTUTA SENZA AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
Circonferenza fino a 120 cm	n. 2 piante di circonferenza minima cm 30
Circonferenza fino a 210 cm	n. 3 piante di circonferenza minima cm 30
Circonferenza fino a 300 cm	n. 4 piante di circonferenza minima cm 30
Circonferenza fino a 400 cm	n. 5 piante di circonferenza minima cm 30
Circonferenza oltre 400 cm	n. 7 piante di circonferenza minima cm 30

C) Qualora il Comune accerti che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee si applica quanto previsto all'art. 6/C del presente regolamento.

D) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare, a seguito dell'esame della comunicazione degli interventi da eseguire presentata, il luogo di impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ART. 20 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

- A) Gli interventi, anche di carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico-ambientale e testimoniale, così come individuati con provvedimenti comunali, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche.
- B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei capitoli I e II e previa presentazione di un progetto da sottoporre all'esame della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
- C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione alla protezione delle piante, nel rispetto dei principi previsti nei capitoli I e II.

CAPITOLO IV

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

ART. 21 - DIVIETO D'INCENDIO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE.

E' vietato incendiare le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento.

ART. 22 - SFALCIO DEI FOSSI STRADALI

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
 - 2) La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre. Per la parte di proprietà pubblica, (ciglio stradale) provvederà l'Ente proprietario (Comune, Provincia) ogni qualvolta si presenterà la necessità d'intervento. I soggetti aventi diritto reale di godimento del terreno, devono provvedere, almeno ogni due anni, alla pulizia mediante apposito attrezzo (scavafossi o simili) del fondo del fosso, al fine di mantenere inalterate le sezioni originali dello scolo.
 - 3) E' fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini nei canali e nei fossi di scolo, nei rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico, esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere ogni qualvolta necessari alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti.
 - 4) Inoltre è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica.
 - 5) Nei centri abitati, è fatto divieto di utilizzare per le operazioni di cui sopra l'impiego di diserbanti e/o dissecanti di qualsiasi classe e tipo.
 - 6) E' dato mandato all'Ufficio competente di stipulare convenzioni con privati per la gestione dei fossi in modo diverso dal presente articolo, qualora lo ritenga conveniente per l'Ente e migliorativo del servizio.
- Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 23 - SALVAGUARDIA DEI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

A) I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni di carattere igienico sanitario certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio del Comune, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

B) L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

C) E' tassativamente vietato lo scarico nei maceri e specchi d'acqua di rifiuti, liquami o altre sostanze inquinanti.

ART. 24 - SALVAGUARDIA DEI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale di irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti interessati da comprovate problematiche igienico sanitarie od eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi da parte dei Consorzi di Bonifica od altri enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

ART. 25 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi e i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati evitando il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi potrà essere consentita nei casi previsti dall'art. 6/A con obbligo di sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa

Sono esclusi gli interventi da parte dei Consorzi di Bonifica od altri enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

ART. 26 - DOTAZIONE MINIMA DI AREE NON PRODUTTIVE

Preso atto dei principi espressi dall'art. 1 del presente Regolamento e, per contro, della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro aree a destinazione non strettamente produttiva, nel caso di interventi di nuova sistemazione fondiaria si consiglia la realizzazione di opere di miglioria ambientale, volta ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione di drenaggi sotterranei.

Tali opere non dovranno interessare gli edifici e le relative aree di pertinenza quali corti, aie e strade di servizio, e potranno riguardare fossi, filari di alberi non destinati alla produzione di frutta, siepi, macchioni arbustivi, rimboschimenti, coltivazioni di alberi da legno, prati stabili (la cui prima sfalcatura dovrà avvenire solo dopo il 15 maggio), maceri ed ogni altra destinazione d'uso che contribuisca ad aumentare la variabilità ecologica del territorio.

TITOLO 2°

CAPITOLO I

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 27 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà od in gestione all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini o aree del territorio comunale.

ART. 28 – DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

ART. 29 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
- F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- G) Provocare danni a strutture in infrastrutture.
- H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- L) Permettere ad animali in proprio affidamento di imbrattare viali e giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate.
- M) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.
- N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede, al di fuori dei sentieri o sugli stessi, in caso di terreno bagnato o fangoso.

ART. 30 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare in via temporanea le seguenti attività ferma restando l'acquisizione di altre autorizzazioni richieste da norme di pubblica sicurezza, commerciali, pubblicitarie ecc.:

- A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- D) Il campeggio e l'installazione di tende da campeggio.
- E) L'accensione di fuochi, la preparazione di braci, carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- F) La messa a dimora di piante e l'insediamento di animali.
- G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- H) L'esercizio di forme di commercio od altre attività.
- I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- L) L'affissione e distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

ART. 31 - COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Nell'ambito di tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale è fatto obbligo:

- A) Di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone od altri animali.
- B) Di impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica.
- C) Di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta segnalando tempestivamente eventuali principi di incendi.

TITOLO 3°

CAPITOLO I

COMUNICAZIONE INTERVENTI SU ALBERATURE, SANZIONI, NORME FINANZIARIE E NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

ART. 32 - COMUNICAZIONE INTERVENTI

Sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva comunicazione degli interventi da effettuarsi sulle alberature, da consegnare all'Amministrazione Comunale almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi e con le modalità di seguito dettate, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 7, gli interventi che comportano il taglio, l'alterazione strutturale (intervento cesorio/potatura), nonché qualsiasi intervento atto a compromettere la vita, l'integrità e la funzione degli esemplari arborei tutelati, così come definiti all'art. 5.

Copia della predetta comunicazione verrà restituita al richiedente con apposito "nulla osta" all'esecuzione dell'intervento. Nel caso in cui il "nulla osta" non venga rilasciato nel termine di venti giorni dalla presentazione della comunicazione, il richiedente potrà procedere all'esecuzione degli interventi, configurandosi il silenzio assenso.

Ai fini del presente regolamento, i danneggiamenti e le alterazioni che compromettono la vita della pianta, chiunque ne sia il proprietario e qualunque sia la sua funzione, vengono considerati come abbattimenti.

A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale, gli interventi di seguito elencati, se operati all'interno dell'area di pertinenza degli esemplari arborei tutelati esistenti, sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva comunicazione all'intervento, presentata all'Amministrazione Comunale:

- pavimentazioni con manti impermeabili;
- scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura;
- ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i cm 20, pur se risultante da più interventi successivi.

Verrà rilasciato nulla osta esclusivamente degli interventi che si rendesse necessario eseguire per i seguenti motivi:

- se la presenza degli alberi, sia singoli che in formazione aggregata, incide negativamente sulla qualità di vita della popolazione, apportando ad esempio eccessivo ombreggiamento e/o umidità ad edifici aventi destinazioni che comportano l'alloggio, anche temporaneo, di persone;
- se la presenza degli alberi è causa di manifestazioni allergiche che colpiscono soggetti residenti entro un raggio massimo di mt. 50 dagli alberi stessi; l'ipersensibilità va dimostrata, dietro esplicito consenso del paziente, allegando alla comunicazione degli interventi da effettuarsi sulle alberature apposita e specifica certificazione medica attestante la sensibilità del paziente ai pollini o ai tessuti della specie o della categoria tassonomica cui appartengono gli alberi stessi;
- se l'albero rientra in compagine alberata che presenta eccessiva densità;
- se la presenza degli alberi danneggia, tramite gli apparati radicali e/o le parti aeree, ad esclusione del fogliame caduto, edifici e manufatti circostanti;
- se l'albero appartiene a specie infestate, quale: robinia pseudoacacia, ailanthus altissima, broussonetia papyrifera, acer negundo;
- se la rimozione dell'albero è urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili;
- se l'albero manifesta un evidente compromissione del suo stato vegetativo, tale da far prevedere un suo prossimo ed inevitabile disseccamento;
- in via straordinaria, qualora gli abbattimenti siano contestuali e finalizzati a complessivi interventi di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi e delle finalità che si prefigge il presente regolamento, una sostanziale miglioria ambientale, paesaggistica e di funzionalità dell'esistente, conseguibile entro un lasso di tempo ragionevolmente contenuto.

La comunicazione degli interventi da effettuarsi sulle alberature deve essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dei lavori, rivolta all'ufficio competente al controllo ed alla pianificazione del patrimonio verde del territorio comunale, in forma scritta ed in ottemperanza alle vigenti norme sul bollo, in due esemplari di cui uno verrà restituito successivamente munito dell'apposito "Nulla Osta", dall'avente titolo e deve contenere, tassativamente, le informazioni di seguito elencate :

- generalità dell'avente titolo alla richiesta;
- indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- genere, specie, numero ed ubicazione delle piante su cui si vuole intervenire;
- motivazioni dell'intervento;
- portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
- documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire.

Nei casi in cui l'individuazione degli alberi non risulti immediata, univoca o agevole, è necessario allegare alla comunicazione una semplice rappresentazione planimetrica dell'area verde in cui ciascuno di essi sia indicato con chiarezza.

Alla comunicazione dovrà essere tassativamente allegata la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da versarsi presso la Tesoreria Comunale.

Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale si dovranno allegare alla comunicazione degli interventi da effettuarsi, anche al di là di quanto direttamente previsto dal presente regolamento, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, o elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

A garanzia del perseguimento dei fini che il presente regolamento si prefigge, in conformità dei suoi principi generali, e nel pubblico interesse, è facoltà dell'Amministrazione Comunale :

- sottoporre l'esecuzione dell'intervento a specifiche condizioni, indicate sul medesimo atto restituito al titolare stesso; tra queste possono essere comprese le eventuali prescrizioni di esecuzione in periodi tali da evitare la nidificazione dell'avifauna, o, nel caso di abbattimenti di esemplari arborei di età rilevante e/o di particolare valore o significato, la fornitura all'Amministrazione Comunale, o direttamente ad Enti od Organismi da essa indicati, di sezioni di taglio o altro materiale legnoso tale da consentire studi di carattere storico, dendrologico, floristico o vegetazionale;
- autorizzare d'ufficio, contestualmente al diniego all'esecuzione degli interventi ipotizzati dall'avente titolo, interventi diversi che l'Amministrazione stessa ritiene, in base a propria valutazione, migliorativi o più opportuni.

Nel caso di materiale esecuzione degli interventi comunicati, l'inottemperanza alle condizioni individuate comporta l'automatico decadimento del nulla osta e l'applicazione delle sanzioni previste per l'esecuzione, in carenza di provvedimento, dell'intervento in questione.

L'esecuzione degli interventi è da intendersi effettuabile fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. L'avente titolo e gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni che fossero provocati a cose o persone, in dipendenza dei lavori finalizzati all'esecuzione all'intervento denunciato, anche a causa dell'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamento acustico, atmosferico ed idrico, nonché in materia di gestione dei rifiuti.

Il proprietario o l'avente titolo deve provvedere affinché, durante il materiale svolgimento delle operazioni finalizzate alla realizzazione dell'intervento denunciato, e sul luogo ove esse si stanno svolgendo, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica del provvedimento.

L'avente titolo e gli esecutori dei lavori sono entrambi responsabili qualora nell'esecuzione di interventi effettuabili non siano stati denunciati con le modalità previste nel presente regolamento.

Salvo diversa indicazione, espressa nel provvedimento rilasciato, la sua validità è da intendersi di 1 anno decorrente dalla data del suo rilascio; le eventuali, specifiche prescrizioni a cui è condizionato il medesimo, ivi comprese quelle riguardanti l'impianto di vegetazione sostitutiva, vanno altresì anch'esse realizzate, salvo diversa indicazione espressa nel provvedimento, entro 1 anno dalla data del suo rilascio.

ART. 33 – DEROGHE

Gli interventi culturali, gestionali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico di proprietà comunale effettuate direttamente o per conto del Comune sono eseguiti senza la prevista enuncia di cui all'art. 32 fermo restando il rispetto dei principi di salvaguardia e tutela di cui al presente regolamento e previo parere dell'Ufficio competente.

ART. 34 – SANZIONI

Ai sensi all'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché in base al vigente "Regolamento comunale per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali ed ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore e/o servizi" ed oltre a quanto previsto dall'art. 6 punto c) del presente regolamento, le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente:

Articoli violati	Oggetto	Sanzione €	Oblazione €
6	Abbattimento alberi senza autorizzazione: Circonferenza fino a 60 cm Circonferenza da cm 61 a cm 160 Circonferenza oltre cm 160	da 25,00 a 500,00 da 50,00 a 500,00 da 75,00 a 500,00	50,00 100,00 150,00
7	Potature scorrette	da 25,00 a 500,00	50,00
8	Danneggiamenti	da 25,00 a 500,00	50,00
9	Danneggiamenti in aree di cantiere	da 25,00 a 500,00	50,00
11	Aree di pertinenza – mancato rispetto	da 25,00 a 500,00	50,00
18	Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione	da 75,00 a 500,00	150,00
18	Interventi non autorizzati di modifica sostanziale delle chioma e/o dell'apparato radicale	da 25,00 a 500,00	50,00
21	Incendio di sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte	da 25,00 a 500,00	50,00
22	Sfalcio dei fossi stradali	da 25,00 a 500,00	50,00
23	Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	da 75,00 a 500,00	150,00
24	Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua	da 25,00 a 500,00	50,00
25	Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	da 25,00 a 500,00	50,00
29-30	Interventi non autorizzati	da 25,00 a 500,00	50,00
31	Comportamenti prescritti	da 25,00 a 500,00	50,00

Ogni intervento di abbattimento o danneggiamento di più alberi viene considerato una violazione per ciascun albero.

ART. 35 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, oltre agli importi derivanti dall'art. 6 punto C e art. 17 punto B, saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione è vincolata ad interventi su parchi, giardini e verde pubblico in genere.

ART. 36 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari ed urbanistiche comunali in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

ALLEGATI

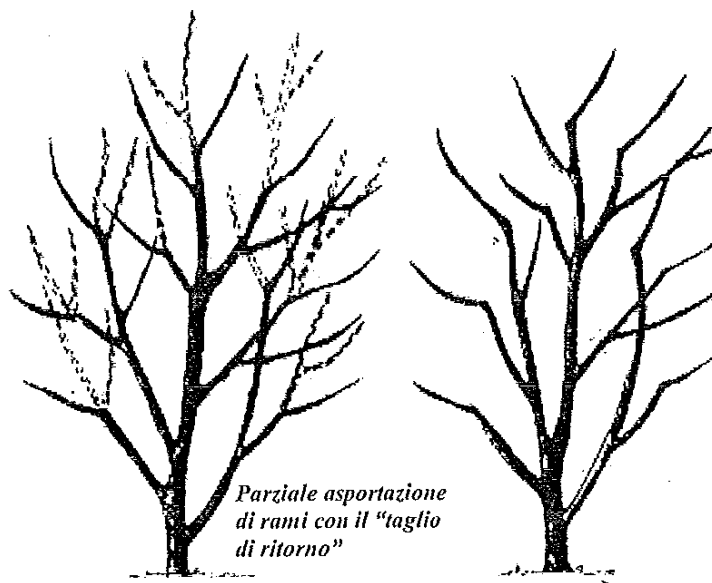
- **Interventi cesori**
- **Elenco gruppi essenze arboree**
- **Schemi esemplificativi di piantumazione dai confini**

INTERVENTI CESORI

La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà; qualora si rendesse necessaria, deve essere eseguita rispettando alcune regole fondamentali:

a) Interventi su latifoglie

- E' consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.
- E' consentita, esclusivamente sugli esemplari di pioppo cipressino, il taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo recante l'apice vegetativo che deve comunque essere rilasciato.
- E' consentita l'asportazione dei ricacci con periodicità annuale o biennale esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio culturale.
- Fatto salvo i due punti precedenti, sugli alberi di latifoglie è consentita esclusivamente la potatura detta "a tutta cima con taglio di ritorno", eseguita attenendosi integralmente alle modalità di seguito dettagliate, ed evitando tagli di sezioni con diametro superiore ai 10 cm; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo od una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui tra origine, in modo da far sì che non permangano porzioni di branca o di ramo tronche e prive di più giovani vegetazioni apicali; si deve rilasciare l'altro elemento della stessa biforcazione che assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi.



Le potature delle latifoglie a foglia caduca non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo successivo.

Le potature delle latifoglie sempreverdi (*Quercus ilex*, *Magnolia grandiflora*) non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 agosto successivo.

b) Interventi su conifere

- Sugli esemplari appartenenti ai generi *Abies*, *Cedrus* e *Picea* è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore a cm 3, ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.
- Sulle cupressacee a portamento fastigiato (detto chioma d'albero i cui rami si sviluppano verso l'alto ravvicinati al tronco) allevate a forma obbligatoria, è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.
- Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi *Abies*, *Cedrus*, *Larix*, *Picea*, *Pinus*, *Pseudotsuga*) e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei palchi che si distaccano dalla porzione di fusto principale che si sviluppa fino ad un'altezza pari ad un terzo dell'altezza totale dell'esemplare, purché il taglio di essi sia eseguito ad una distanza dal fusto principale compresa tra cm 1 e cm 3.
- Sugli esemplari di *Pinus pinea* (pino domestico) è consentita l'eliminazione delle branche che si sviluppano fino ad un'altezza pari ad un mezzo dell'altezza totale dell'esemplare.
- Il taglio della cima degli esemplari arborei di conifere è invece da considerarsi intervento eccezionale, da eseguirsi esclusivamente a fronte di preventiva autorizzazione comunale in deroga, che verrà rilasciata solo a fronte di valide motivazioni.

Le potature di specie sempreverdi (conifere) possono essere solo effettuate nel periodo estivo/invernale (indicativamente 15 giugno – 15 Agosto, 15 Dicembre – 15 Febbraio).

c) Interventi su latifoglie e conifere

- Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda dal secco, vale a dire l'eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità.
- E' altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi e/o filari.

Sono consentiti gli interventi cesori su parti della chioma degli alberi, arbusti e/o siepi che, protendendosi oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico adibiti alla circolazione pedonale e veicolare, costituiscono impedimento od ostacolo ad esse ed alla visibilità della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; sugli alberi e sugli arbusti interessati dagli interventi di cui al presente paragrafo sono altresì consentiti tagli supplementari volti al riequilibrio dell'assetto strutturale che ne risulti eventualmente compromesso.

ELENCO GRUPPI ESSENZE ARBOREE

GRUPPO A (interventi di naturalizzazione)**ALBERI**

<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	Frassino meridionale
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> Ait. Smith	Pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio

ARBUSTI

<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Frangola
<i>Eunymus europeaus</i> L.	Fusaggine
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Corilus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Viburnum opalus</i> L.	Pallon di maggio
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rosa Canina</i> L.	Rosa canina
<i>Rubus caesius</i>	Rovo
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spin cervino
<i>Colutea arborescens</i>	Vescicaria
<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella

GRUPPO B**ALBERI**

<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro, spaccasassi
<i>Morus alba</i> L.	Gelso
<i>Malus communis</i> Poir.	Melo
<i>Malus sylvestris</i> Mil.	Melo selvatico
<i>Prunus</i> (altre specie coltivate)	Mirabolano, pruno, ecc.
<i>Morus nigra</i> L.	Moro
<i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Pyrus communis</i> L.	Pero
<i>Pyrus Pyraeaster</i> Borkh.	Pero selvatico
<i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i> Duroi	Pioppo cipressino
<i>Salix viminalis</i>	Salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

ALBERI

<i>Albizzia julibrissin</i> Wild.	Acacia di Costantinopoli
<i>Acer saccharinum</i> L.	Acero bianco
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte
<i>Acer monspessolanum</i> L.	Acero minore
<i>Acer obtusatum</i> W. et K.	Acero napoletano
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Albero dei tulipani
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda
<i>Betula pendula</i> Roth.	Betulla bianca
<i>Carpinus orientalis</i> Mill.	Carpino orientale
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Catalpa bignoides</i> Walt.	Catalpa
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Prunus padus</i> L.	Ciliegio a grappoli
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Broussonethia papyrifera</i> L. Vent	Gelso della Cina
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginko
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ippocastano
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidambar
<i>Acer opalus</i> mill.	Loppo
<i>Laburnum anagyroides</i> Med.	Maggiociondolo
<i>Alnus incana</i> l. Moench	Ontano bianco
<i>Alnus cordata</i> Loisel Des F.	Ontano napoletano
<i>Fraxinus ornus</i> l.	Orniello
<i>Paulownia tomentosa</i> Sprengel S.	Paulownia
<i>Aesculus pavia</i> L.	Pavia
<i>populus tremula</i> L.	Pioppo tremulo
<i>Platanus Hybrida</i> Brot.	Platano
<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientali
<i>Quercus petrae</i> Matt. Liegl.	Rovere
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone
<i>Sophora japonica</i> L.	Sofora
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus aria</i> L. Crantz	Sorbo montano
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Spino di Giuda
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tiglio riccio
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tramerice

Tutti i sempreverdi e le conifere non compresi negli elenchi precedenti fino a un massimo del 20%.

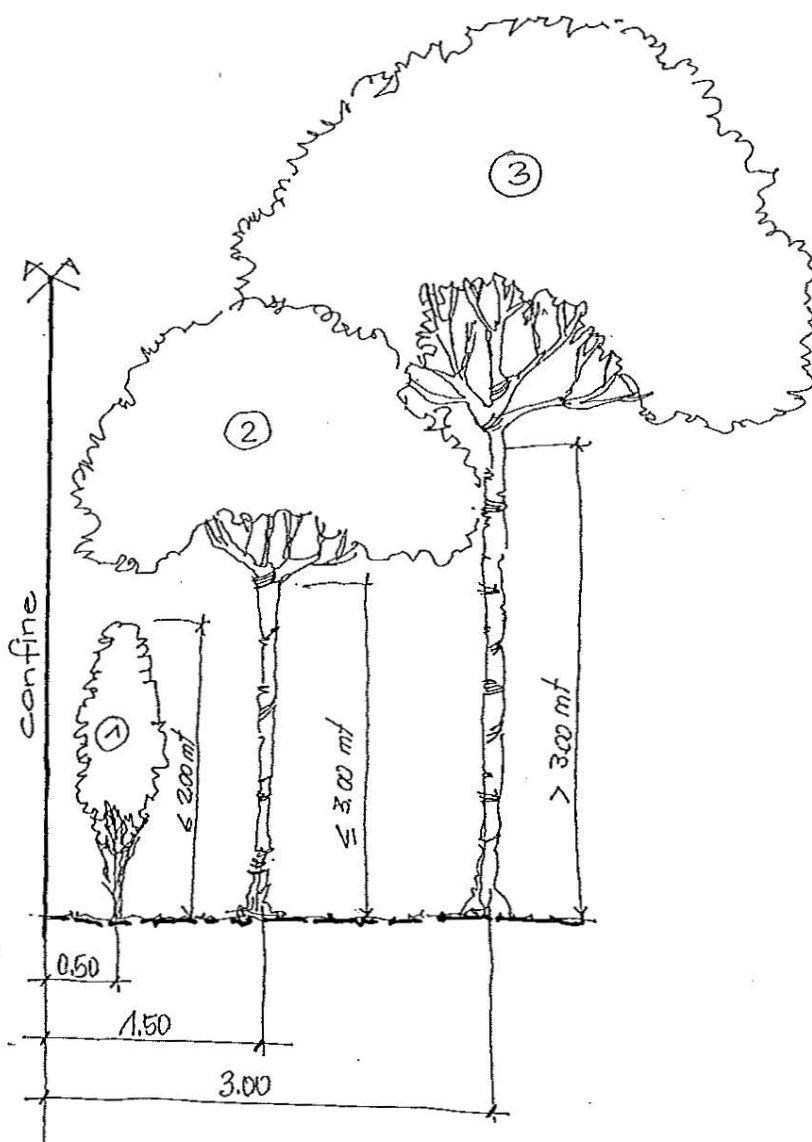
ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo punto “D”

GRUPPO D (specie non ammesse)

<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia, Robinia
<i>Ailantus altissima</i> Mill. Swingle	Ailanto
<i>Acer negundo</i> L.	Acero Americano
<i>Amorpha fruticosa</i> L. (ad eccezione delle loro varietà non infestanti)	Falso indaco
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino
<i>Arundinaria japonica</i>	Falso bambù
<i>Famiglia delle Agavacee</i>	
<i>Famiglia delle Palme</i>	
<i>Famiglia delle Musacee</i>	
<i>Genere Phyllostachys</i>	

**SCHEMI ESEMPLICATIVI DI
PIANTUMAZIONE DAI CONFINI**



PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE

DISTANZE DA RISPETTARE AI SENSI DELL'ART. 892 DEL CODICE CIVILE.

- 1) Viti, arbusti, siepi vive: qualora le siepi siano di ontano, castagno o di altre piante simili, da recidersi periodicamente vicino al ceppo, la distanza deve essere non inferiore a mt 1,00.
- 2) Alberi di non alto fusto: sono quelli il cui fusto si diffonde in rami ad un'altezza non superiore a mt 3,00.
- 3) Alberi di alto fusto: si considerano quelli il cui fusto sorge ad un'altezza notevole (> di mt 3,00), quali noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili).

Proposta N. 286 / 2023
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/03/2023

IL RESPONSABILE
FERRARATO FEDERICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 286 / 2023
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- ☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni:
- ☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 20/03/2023

IL RESPONSABILE
CELLINI EMIDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Attestazione di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 27/03/2023

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Li, 12/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

BERALDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 27/03/2023

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente a partire dal 31/03/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERALDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)